



# ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 131 del 05/05/2021

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| Oggetto: approvazione accordo di collaborazione tra ISPRO e l'Agenzia Regionale di Sanità nell'ambito del progetto dal titolo "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai Covid-19 in ambito scolastico in Italia" |   |                |
| Struttura   | S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche | Cristina Gheri |
| Proponente  |   |                |
| Responsabile del procedimento   |   | Manola Turci   |
| Estensore   |   | Elena Biffoli  |
| ALLEGATI N.   | 01  |                |

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

| Conti Economici |                                   |              |               |
|-----------------|-----------------------------------|--------------|---------------|
| Ricavo          | Descrizione Conto                 | Codice Conto | Anno Bilancio |
| 10.000,00       | Contributi da altri Enti pubblici | 3A01020301   | 2021/2022     |

Conto Economico n. \_\_\_\_\_

Eseguibile a norma di Legge dal 05 MAG. 2021

Pubblicato a norma di Legge il 05 MAG. 2021

Inviato al Collegio Sindacale il 05 MAG. 2021

### IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016, prorogato con D.P.G.R.T. n.172 del 18/12/2020 e con Atto del Presidente della Giunta Regionale n. registrazione 0023084 del 20.02.2021

Visti:

05 MAG. 2021

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell'assorbimento delle funzioni dell'Istituto toscano tumori (ITT), l'Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell'ISPRO;
- la Delibera DG n. 150 di presa d'atto della DGRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG n. 11 del 13.01.2020 di modifica di organizzazione e organigramma dell'Istituto;
- la Delibera del Direttore Generale n. 4 del 12.01.2012 con la quale è stato approvato il regolamento dei progetti finalizzati.

**Premesso che:**

- la Regione Toscana ha attribuito all'Agenzia Regionale di Sanità (ARS) la responsabilità di esecuzione e di coordinamento delle attività del progetto CCM 2020 dal titolo "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia"
- l'obiettivo del progetto consiste nello sperimentare la fattibilità di un programma di screening finalizzato all'individuazione di casi asintomatici di COVID-19 nella popolazione scolastica fra i 13 e 19 anni applicando la metodica del "pool test" e/o attraverso l'utilizzo dei test antigenici rapidi;
- la suddetta attività rientra tra i compiti istituzionali di ISPRO, che possiede le necessarie competenze scientifiche al loro svolgimento;
- ARS e ISPRO collaborano allo sviluppo delle competenze professionali anche attraverso la promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario e socio-sanitario;
- al fine del perseguimento degli obiettivi del progetto in oggetto e dei rispettivi compiti istituzionali, si configura pertanto un interesse comune di ARS e ISPRO alla presente collaborazione in quanto svolgimento di un'attività di studio riguardante la promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario e socio-sanitario

**Visto** lo schema di accordo di collaborazione proposta a ISPRO da ARS allegato alla presente sotto lettera "A" quale parte integrante e sostanziale, nella quale è stabilito che:

La cooperazione oggetto del presente accordo è finalizzata ad instaurare una collaborazione nell'ambito del progetto d'interesse comune denominato "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia".

ISPRO svolgerà attività di valutazione ed elaborazione dei risultati e delle conoscenze acquisite con studi di fattibilità precedentemente eseguiti, per sviluppare dal punto di vista laboratoristico i criteri per l'applicazione del pool testing (numerosità dei gruppi, tempi e modalità delle analisi di laboratorio, etc).

Le valutazioni saranno finalizzate con la produzione di una relazione finale riportante i dati di fattibilità.

**Preso atto che**

- la collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 24/11/2022, data di scadenza del progetto CCM 2020. Tale termine potrà essere prorogato solamente previo accordo scritto fra le parti.

- ARS per lo svolgimento dell'attività richieste erogherà ad ISPRO la somma di Euro 10.000 (diecimila/00) che verrà erogata secondo le modalità indicate all'articolo 5 dell'accordo di collaborazione e che il contributo è fuori campo iva ai sensi del DPR 633/72, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di ARS e di ISPRO.

**Vista** la nota della dott.ssa Cristina Sani, Direttore S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica (nota prot. 1960/2021 agli atti), circa le modalità di utilizzo della somma trasferita, da ARS ad ISPRO, a fronte delle attività di cui è responsabile.

**Ritenuto** pertanto di approvare l'accordo di collaborazione tra ISPRO e ARS, di cui all'allegato di lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ritenuto** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per consentire in tempi brevi l'avvio delle attività.

**Rilevata** la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata.

**Con** la sottoscrizione del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.

## DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare l'accordo di collaborazione con ARS, di cui all'allegato lettera "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzandone la stipula;
2. di prendere atto che la collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 24/11/2022, data di scadenza del progetto CCM 2020. Tale termine potrà essere prorogato solamente previo accordo scritto fra le parti.
3. di prendere atto che ISPRO, per l'effettuazione delle attività richieste da ARS, riceverà la somma complessiva di Euro 10.000,00 (diecimila/00), a valere dei ricavi registrati nel bilancio d'esercizio dell'Istituto per il periodo di competenza relativo, conto economico 3A01020301 "Contributi da altri Enti pubblici"
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005 contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO f.f.  
(Dott. Mario Piccoli Mazzini)

IL DIRETTORE  
GENERALE  
(Prof. Gianni Amunni)

**Elenco degli allegati**

Allegato A Schema di accordo di collaborazione

pagg. 03

**STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:**

SC Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica;

S.S. Programmazione e Gestione Risorse Economiche ISPRO;

SC Attività Tecnico Amministrative ISPRO

Settore Attività Supporto Ricerca ISPRO;

S.O.C. Contabilità Generale e Piano di Investimenti Azienda USL Toscana Centro;

## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 FRA L'AGENZIA REGIONALE DI SANITA' E ISPRO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO "SISTEMI INNOVATIVI PER L'IDENTIFICAZIONE PRECOCE DI FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO IN ITALIA"**

**TRA**

L'Agenzia Regionale di Sanità, C.F./P.IVA 04992010480, in seguito indicata "Agenzia", con sede legale in via Pietro Dazzi, 1, 50141, Firenze, rappresentata in questo atto dal Dirigente del Settore Determinati socio economici di malattia dell'Osservatorio di Epidemiologia, dott. Fabio Voller

**E**

L'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO), con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, C.F. 94158910482 - P. IVA 05872050488 nella persona del Direttore Generale, Prof. Gianni Amunni (di seguito denominato "ISPRO")

### **PREMESSO CHE**

- l'Agenzia Regionale di Sanità, per finalità istitutiva, concorre a promuovere la crescita qualitativa del sistema sanitario e dei suoi operatori, anche attraverso la divulgazione e condivisione delle proprie conoscenze e dei risultati della sua ricerca, incentivando opportune forme di integrazione e collaborazione con altri enti e/o soggetti aventi finalità similari alla propria;
- l'art. 82 novies decies, della legge regionale n. 40/2005 di ordinamento di ARS, prevede che le strutture scientifiche dell'ARS collaborino su specifici progetti, anche attraverso apposite convenzioni, con le università toscane, gli enti di ricerca e le società scientifiche di settore, di livello regionale, nazionale ed internazionale;
- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 della L.241/90, le Pubbliche amministrazioni possano concludere accordi di collaborazione quando le attività oggetto di collaborazione sono adempimento dell'attività istituzionali proprie degli enti stessi;
- in data 16 novembre 2020 il Comitato Scientifico del CCM ha approvato la proposta progettuale presentata da Regione Toscana dal titolo "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia" che attribuisce all'Agenzia Regionale di Sanità la responsabilità dell'esecuzione e del coordinamento delle attività e per il quale è previsto un finanziamento complessivo di € 800.000,00, con il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità oltre che delle regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche e Puglia;
- l'obiettivo generale del progetto consiste nello sperimentare la fattibilità di un programma di screening finalizzato all'individuazione di casi asintomatici di COVID-19 nella popolazione scolastica fra i 13 e 19 anni applicando la metodica del "pool test" e/o attraverso l'utilizzo dei test antigenici rapidi;
- ISPRO ha sviluppato competenze specifiche sulla tecnica del pool testing dal punto di vista laboratoristico come testimoniano la pluralità di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
- le suddette attività rientrano tra i compiti istituzionali di ISPRO, che possiede le necessarie competenze scientifiche al loro svolgimento;
- ARS e il ISPRO collaborano allo sviluppo delle competenze professionali anche attraverso la promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario e socio-sanitario;
- al fine del perseguimento degli obiettivi del progetto in oggetto e dei rispettivi compiti istituzionali, si configura pertanto un interesse comune di ARS e ISPRO alla presente collaborazione in quanto svolgimento di un'attività di studio riguardante la promozione della ricerca scientifica in ambito sanitario e socio-sanitario.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – Premesse**

Le premesse, come sopra riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Art. 2 – Oggetto della collaborazione**

La cooperazione oggetto del presente accordo è finalizzata ad instaurare una collaborazione nell'ambito del progetto d'interesse comune denominato "Sistemi innovativi per l'identificazione precoce di focolai COVID-19 in ambito scolastico in Italia".

ISPRO svolgerà attività di valutazione ed elaborazione dei risultati e delle conoscenze acquisite con studi di fattibilità precedentemente eseguiti, per sviluppare dal punto di vista laboratoristico i criteri per l'applicazione del pool testing (numerosità dei gruppi, tempi e modalità delle analisi di laboratorio, etc). Le valutazioni saranno finalizzate con la produzione di una relazione finale riportante i dati di fattibilità.

## **Art. 3 - Modalità della collaborazione**

Le attività oggetto della collaborazione saranno pianificate, gestite e controllate da un gruppo di lavoro che avrà come responsabile scientifico:

- per ISPRO: la Dott.ssa Cristina Sani;
- per ARS: il Dott. Fabio Voller.

Eventuali sostituzioni dei coordinatori dell'attività dovranno essere comunicate per scritto ed espressamente approvate dalle Parti.

Le parti s'impegnano a mantenere costanti rapporti di informazione e scambio sullo svolgimento della ricerca.

Le parti s'impegnano, inoltre, nei limiti delle condizioni di riservatezza esistenti, a condividere le informazioni e i dati necessari in loro possesso utili per l'effettuazione del progetto di ricerca in oggetto.

## **Art. 4 – Durata**

La presente collaborazione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 24/11/2022, data di scadenza del progetto CCM . Tale termine potrà essere prorogato solamente previo accordo scritto fra le parti.

## **Art. 5- Oneri ed impegni**

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2, ARS erogherà ad ISPRO la somma di € 10.000 (diecimila/00).

ARS provvederà ad erogare il contributo previsto, dietro emissione di fattura elettronica, in due soluzioni, la prima pari ad € 5.000,00 da emettere alla sottoscrizione del presente accordo, e la seconda a saldo, pari ad € 5.000,00 alla presentazione della relazione finale.

Le fatture saranno liquidate sul conto intestato a ISPRO: INTESA SAN PAOLO – Via della Toscana 31 – 50127 Firenze – IBAN IT70 E030 6902 8871 0000 0300 011 intestato a Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)

Il codice univoco ai fini della fatturazione di ARS è UFQB9V

Il contributo è fuori campo iva ai sensi del DPR 633/72, in quanto correlato ad attività rientrante nei compiti istituzionali di ARS e di ISPRO.

ISPRO assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il ISPRO s'impegna a riportare in ogni documento contabile il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **D19C20000250001** associato al progetto, che dovrà essere inserito nei pagamenti che, a fronte degli incassi di cui sopra, saranno effettuati verso soggetti terzi. ISPRO s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ARS dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **Art. 6 (Pubblicazioni e risultati della ricerca)**

I risultati del progetto in oggetto sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato da ISPRO nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

ISPRO potrà diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati comunicazioni e pubblicazioni concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione, solo dietro espressa e preventiva autorizzazione del Ministero. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui sopra dovrà riportare l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della Salute – CCM".

### **Art. 7 – Incompatibilità**

Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che non sono in corso, negli ultimi 12 mesi, attività a carattere commerciale tra le parti, su argomenti affini alle attività di ricerca finanziate.

Le parti dichiarano l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 introdotto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012.

### **Art. 8 – Trattamento di dati**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno dell'Agenzia e del ISPRO, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. E' diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

I contitolari del trattamento dei dati sono l'Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, con sede in Firenze, Via Pietro Dazzi 1, ed ISPRO con sede in Firenze, Via Cosimo il Vecchio 2, nelle persone dei loro legali rappresentanti pro tempore.

### **Art. 9 – Recesso e Controversie**

Qualora una delle parti ponga in essere inadempienze o comportamenti tali da compromettere il buon esito del progetto e/o il raggiungimento dei risultati prefissati, l'altra parte potrà recedere dal presente accordo previa comunicazione scritta.

Le parti s'impegnano a definire amichevolmente qualsiasi eventuale controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente atto.

In caso d'impossibilità di pervenire ad una definizione amichevole della controversia, le parti individuano quale Foro competente il Tribunale di Firenze.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 10 – Spese contrattuali**

La presente convenzione, redatta in un unico originale in formato digitale (ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della L. 241/1990) è soggetta a registrazione in caso d'uso, con oneri a carico della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di ciascuno delle parti secondo quanto di competenza

p. Il ISPRO  
Dott. Gianni Amunni\*

p. l'Agenzia Regionale di Sanità  
Dott. Fabio Voller\*

\* *firmato digitalmente*